

Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G17321 del 13/12/2017

Proposta n. 22656 del 13/12/2017

Oggetto:

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 - Società "AMA S.p.A", con sede legale in Roma, via Calderon de la Barca n. 87 – Nulla Osta per l'inizio della campagna di attività di recupero R12 di rifiuti non pericolosi CER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati), all'interno dell'impianto AMA sito in Roma, via dei Romagnoli, n. 1167, mediante impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato con Determinazione n. G05282 del 30/04/2015.

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 - Società "AMA S.p.A", con sede legale in Roma, via Calderon de la Barca n. 87 – Nulla Osta per l’inizio della campagna di attività di recupero R12 di rifiuti non pericolosi CER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati), all’interno dell’impianto AMA sito in Roma, via dei Romagnoli, n. 1167, mediante impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato con Determinazione n. G05282 del 30/04/2015.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell’allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all’Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l’art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l’altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio d’impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la D.G.R. n. 864 del 09.12.2014, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- la Determinazione della Regione Lazio n. G05282 30/04/2015, avente per oggetto “Autorizzazione in via definitiva a favore della Società "AMA S.p.A", con sede legale in Roma, via Calderon de la Barca n. 87, all'utilizzazione di un impianto mobile di tritovagliatura per le operazioni di recupero R12 di rifiuti speciali non pericolosi - Impianto mobile costituito da un trituratore, costruttore DOPPSTADT, modello BUFFEL DW 3060, serie 726, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09306325D2D38726 e da un vagliatore, costruttore DOPPSTADT, modello SM 720 Profi, serie 106, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09721224E2D38106. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 15”.

PREMESSO che l'Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma, in forma abbreviata "AMA S.p.A", Società con unico socio, di seguito nominata Società, con sede legale in Roma, Via Calderon de la Barca n. 87, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 05445891004, gestisce un impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato in via definitiva dalla Regione Lazio con la citata Determinazione n. G05282 30/04/2015, ai sensi dell'art. 208, c. 15 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che:

- la Società ha trasmesso la nota, prot. 24411/U, acquisita al protocollo regionale al n. 233123/28/09 del 09.05.2017, con la quale ha dato comunicazione di volere iniziare una campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, da svolgersi nel Comune di Roma, all'interno dell'impianto dell'Azienda AMA sito in via dei Romagnoli, n. 1167, utilizzando l'impianto mobile di cui alla citata autorizzazione n. G05282 30/04/2015;
- nella nota di cui al capoverso precedente, è stato specificato che la campagna consiste nello svolgimento di frantumazione primaria e vagliatura di rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301, quantitativo 30.000 t/anno), per le operazioni di recupero R12, mediante detto impianto mobile costituito da un trituratore, costruttore DOPPSTADT, modello BUFFEL DW 3060, serie 726, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09306325D2D38726 e da un vagliatore, costruttore DOPPSTADT, modello SM 720 Profi, serie 106, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09721224E2D38106;
- con successiva nota n. 030276/20170 dell'08.06.2017, acquisita al protocollo regionale al n. 292804 del 09.06.2016, la Società AMA, ad integrazione della documentazione già inviata, ha trasmesso una relazione acustica di dettaglio, così come richiesto dalla competente Direzione con nota n. 252084 del 18.05.2017;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, al fine di acquisire dagli Enti interessati il rispettivo parere di competenza, così come previsto dall'allegato “B” della citata DGR n. 864/2014, con nota U. n. 308665 del 16/06/2017, ha trasmesso in formato elettronico la documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dalla Società AMA, contestualmente alla richiesta della campagna di cui trattasi;

PRESO ATTO che ARPA LAZIO Direzione Centrale con nota n. 0086993 del 09.11.2017, acquisita al protocollo regionale I.0565859.09-11-2017, nella documentazione esaminata ha ravvisato alcune

carenze documentali e una non completezza di informazioni ai fini della verifica dell'adeguatezza dei presidi ambientali in dotazione presso il sito in esame, formulando una serie di osservazioni che si riportano di seguito:

- nella documentazione trasmessa non è indicato il destino finale dei rifiuti in uscita dal tritovagliatore, intesi come sopravaglio e sottovaglio, classificati dal produttore con CER 19 12 12; la Società ha indicato genericamente che i suddetti rifiuti saranno inviati a recupero;
- in relazione alla particolare tipologia di rifiuti da trattare e alla potenzialità prevista per l'impianto in esame (30.000 t in 150 giorni con punte massime di 300 t/g e media attesa da 100 a 200 t/g), l'attività potrebbe rientrare tra quelle assoggettate ad Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al punto 5.3 lettera b) dell'Allegato VIII Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (con potenzialità minima di 75 t/g);
- con riferimento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 5242/2014, i rifiuti derivanti dalla triturazione e vagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati sono sottoposti al principio dell'autosufficienza regionale per lo smaltimento;
- in riferimento alla particolare tipologia di rifiuti (*CER 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati*) oggetto dell'istanza in esame, è stato chiesto verificare la compatibilità dei presidi ambientali in dotazione all'area AMA di via dei Romagnoli con quelli necessari per minimizzare e contenere gli impatti sulle matrici ambientali derivanti dalle operazioni di trattamento a cui i rifiuti saranno sottoposti, in particolare chiedendo i seguenti chiarimenti:
 - dovrà essere garantita un'adeguata impermeabilizzazione di tutte le superfici coinvolte nelle operazioni;
 - dovrà essere assicurata un'idonea rete di drenaggio e sistema di raccolta dei colatici nell'area coperta dove si intende posizionare l'impianto mobile;
 - le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte interessate dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio rifiuti dovranno essere sottoposte a trattamento idoneo atto ad abbattere le sostanze inquinanti eventualmente derivanti dalle operazioni di trattamento rifiuti, nel rispetto dei limiti allo scarico delle acque reflue imposti dalla normativa vigente;
 - si chiede di dettagliare gli accorgimenti tecnici e le precauzioni che saranno adottate per limitare gli effetti negativi legati alle emissioni di polveri ed odori e per garantire il rispetto delle condizioni di igiene e di sicurezza;
 - dovranno, altresì, essere valutati i rischi derivanti dalle possibili interferenze con le altre attività svolte sul sito;
 - è necessario garantire la non interferenza delle attività di trattamento rifiuti effettuate con l'ausilio dell'impianto mobile con quelle svolte sul sito impiantistico AMA di via dei Romagnoli; in particolare, le aree utilizzate a servizio dell'impianto mobile, interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio, dalle soste operative e dal transito dei mezzi, devono essere ben individuate e distinguibili dalle altre aree del sito;
 - rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dal trattamento;
 - fare riferimento, per quanto non espressamente indicato, alle vigenti Normative;

RITENUTO di osservare che non trova conferma nel quadro normativo il rilievo di ARPA Lazio che l'attività potrebbe rientrare tra quelle assoggettate ad Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al punto 5.33 lettera b) dell'allegato VIII alla parte IV del D.lgs. 152/2006 (con potenzialità minima di 75 t/g), in quanto l'impianto è autorizzato come impianto mobile ai sensi dell'art. 208 comma 15, mentre per la fattispecie dell'AIA di cui agli art. 29 bis e seguenti si applica quanto definito all'art. 29 ter ed all'art. 5 comma 1 lettera i-quater, che definisce installazione una unità tecnica permanente; per tali motivazioni, si tratta di campagna di attività da svolgersi con impianto mobile;

PRESO ATTO che la Società con nota 067265/2017U del 07.12.2017, acquisita al protocollo

regionale al num. I.0627812.11-12-2017, in risposta alle osservazioni ARPA di cui al capoverso precedente, inviata dalla Regione alla Società medesima con nota U.0619024.05-12-2017, nel ribadire le motivazioni che rendono necessario lo svolgimento della campagna, ha specificato quanto segue:

- l'indicazione degli impianti di destino è "frutto di procedure di gara verso operatori autorizzati";
- il probabile assoggettamento ad Autorizzazione Integrata Ambientale non è ammissibile in relazione alla vigente autorizzazione regionale di cui alla citata Determinazione n. G05282 30.04.2015;
- il riferimento alla Sentenza n. 5242/2014 del Consiglio di Stato non è "applicabile nel caso in essere di rifiuto avviato a Recupero, come prescritto nella citata autorizzazione dell'impianto";

PRESO ATTO altresì che con la nota di cui al capoverso precedente, la Società ha confermato di ottemperare alle prescrizioni come dettagliate da ARPA Lazio, precisando quanto segue:

- trattasi di rifiuti solidi urbani CER 20 03 01 del tutto analoghi a quelli già trattati in precedenti campagne autorizzate, effettuate con i medesimi macchinari mobili, quindi compatibili per l'avvio a successivo recupero;
- le superfici coinvolte dalle operazioni sono adeguatamente impermeabilizzate (asfaltate);
- «la rete di drenaggio dell'eventuale colaticcio sarà asservita a specifico serbatoio a tenuta stagna per successivo avvio a corretto smaltimento del percolato;
- non sono previste aree scoperte interessate da operazioni di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
- i mezzi AMA della raccolta ed i mezzi che sottoporranno a trattamento di Recupero il rifiuto (sottovaglio e sopravaglio) percorreranno viabilità di stabilimento adeguatamente impermeabilizzata;
- durante i periodi di attività delle attrezzature, saranno poste in essere tutte le attenzioni del caso per limitare emissioni di polveri ed odori, in piena coerenza a quanto già riportato nella documentazione a corredo dell'autorizzazione dell'impianto e della specifica campagna;
- tutti i rischi e gli adempimenti correlati alla normativa sulla sicurezza del lavoro, saranno compiutamente affrontati, a partire dalla prevista preliminare riunione di cooperazione e coordinamento. Analogamente, sono state considerate le possibili interferenze dell'attività - da svolgersi in area confinata e delimitata del capannone AMA - rispetto alle altre funzioni di autorimessa (esclusivamente parcheggio coperto di automezzi, senza lavorazione alcuna all'interno del capannone) che saranno assolve da altre porzioni, separate, del capannone;
- per quanto attiene al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dal trattamento, si ottempererà a quanto prescritto dalle normative vigenti, evidenziando che è previsto solo l'eventuale stoccaggio del rifiuto che non fosse avviato al trattamento giornaliero, dentro appositi cassoni stagni, per successivo avvio a recupero nella giornata lavorativa immediatamente successiva nel periodo della campagna;

PRESO ATTO che alla nota di richiesta della campagna è stata allegata una Relazione Tecnica nella quale, tra l'altro, relativamente all'impianto, è stato specificato quanto segue:

- che non è richiesta l'assoggettabilità a VIA in quanto l'operazione R12 non è compresa nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D.lgs 152/2006, come richiamato nella D.G.R. n. 864 del 09/12/2014;
- l'impianto sarà posizionato in area coperta protetta dalle intemperie e dal possibile trasporto eolico; i lavori saranno comunque dotati di DPI di protezione dalle polveri eventualmente sollevate durante la lavorazione e dal rumore;
- per quanto attiene il convogliamento delle acque di scarico, l'area di lavoro e stoccaggio è pavimentata, impermeabilizzata ed è dotata di sistema di drenaggio per il convogliamento delle acque raccolte al sistema di trattamento acque dell'intero sito AMA;

PRESO ATTO altresì che la Società ha trasmesso una Relazione Tecnica “VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO”, a firma dell’ing. Dott. Ing. Roberto Mancini, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della prov. di Roma al n. A 26084, nella quale è testualmente riportato che in fase previsionale, “si può concludere che il progetto in esame (impianto di “trattamento rifiuti indifferenziati mediante sistema di tritovagliatura mobile”), avrà impatto acustico compatibile con la vigente normativa in materia di inquinamento acustico ambientale”;

PRESO ATTO che la richiesta di attivare la campagna, è stata motivata con la necessità di fronteggiare le situazioni di criticità nel trattamento del rifiuto indifferenziato raccolto nel territorio di Roma Capitale, stante anche la perdurante fragilità del sistema impiantistico regionale ed anche nazionale;

CONSIDERATO che:

- nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della campagna di attività di recupero richiesta, mediante l’impianto mobile sopra indicato;
- entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 864/2014, è pervenuto solamente il suddetto parere di ARPA Lazio, Direzione Tecnica, Sezione di Roma, contenenti una serie di osservazioni e raccomandazioni, come sopra riportate, a cui la Società dovrà scrupolosamente attenersi per la salvaguardia delle matrici ambientali, oltre che per garantire le condizioni di igiene e di sicurezza dei lavoratori;

RILEVATA la necessità, che il responsabile della Campagna verifichi i livelli di rumore post-operam preventivamente stimati e, in caso di difformità, presenti nuova documentazione ai sensi della L.R. n. 18/2001, art. 18, comma 1, lett. g), per quanto nella Dichiarazione sull’impatto acustico sia stato verificato che vengono soddisfatti i requisiti di compatibilità acustica previsti dalla L. 447/95 e della L.R. n. 18/2001, e dalla classificazione acustica del Comune di Roma (Deliberazione C.C. n. 12 del 29.01.2004);

RILEVATA la necessità che la Società, nella fase di esercizio dell’impianto mobile, delimiti opportunamente la zona in cui lo stesso è collocato e che rispetti le distanze di sicurezza nell’intorno dell’impianto mobile, in considerazione della sua collocazione all’interno di un complesso impiantistico in cui è presente un’importante movimentazione di mezzi;

ATTESO che con l’entrata in vigore del D.Lgs 205/2010 è stato abrogato l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali categoria 7, per i gestori di impianti mobili per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero;

RILEVATA la necessità che la Società prima dello svolgimento della campagna, dovrà dotarsi di garanzia finanziaria di importo pari ad € 450.000,00 (= 30.000 t per 15 €/ton) e dovrà trasmettere la polizza alla Regione Lazio per la relativa presa d’atto, fermo restando l’obbligo che l’impianto deve essere coperto da Polizza Assicurativa per eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a 5 milioni di euro, così come previsto dalla DGR n. 864/2014;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che sussistono le condizioni per autorizzare lo svolgimento della campagna di attività richiesta, rispettando quanto riportato nel richiamato parere di competenza dell’ARPA e quanto rilevato nel presente provvedimento, e fermo restando l’obbligo da parte della Società di conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell’attività di cui trattasi;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- che Nulla Osta allo svolgimento da parte della Società AMA S.p.A., della campagna d'attività di recupero (R12) di rifiuti non pericolosi CER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati), per un quantitativo di 300 t/giorno, per complessivi 30.000 t, da svolgersi nel Comune di Roma, all'interno dell'impianto dell'Azienda AMA sita in Roma, via dei Romagnoli n. 1167, mediante l'impianto mobile autorizzato con Determinazione n. G05282 del 30/04/2015, per un periodo di 150 giorni, i cui termini dovranno essere preventivamente comunicati alla Regione e agli altri Enti interessati;
- che nel corso della Campagna dovranno essere attive tanto una polizza assicurativa per eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a 5 milioni di euro, così come previsto dalla DGR n. 864/2014, tanto una polizza fidejussoria ad hoc, di importo pari ad € 450.000,00, i cui estremi dovranno essere preventivamente comunicati alla Regione per la conseguente presa d'atto;
- di stabilire che durante lo svolgimento della campagna d'attività, la Società, dovrà rispettare le osservazioni e prescrizioni sopra richiamate, oltre tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella richiamata determinazione autorizzativa all'utilizzo dell'impianto, n. G05282 del 30/04/2015.

Il presente atto verrà trasmesso alla Società AMA S.p.A e, per il rispettivo seguito di competenza, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, all'ASL Roma RM 3 ed all'Arpa Lazio Sezione di Roma.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex art. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore

(ing. Flaminia Tosini)